



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 144 del 15/10/2014**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 settembre 2014, n. 1897

Cont. 111/14/GR. TAR Puglia sede di Bari. A.F.A.I.S.A. c/Regione Puglia. Costituzione in giudizio. Ratifica nomina legale esterno, avv. Filippo Panizzolo.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, titolare di Alta Professionalità, e confermata dall'Avvocato coordinatore, riferisce quanto segue:

l'A.F.A.I.S.A. ha presentato innanzi al TAR Puglia sede di Bari ricorso con istanza ex art. 56 cpa, notificato in data 21/1/2014, per l'annullamento, previa istanza cautelare, del provvedimento della ASL BA prot. 97387 del 30/5/2013, con il quale è stato disposto alle direzioni dei propri Distretti Socio Sanitari l'applicazione di quanto previsto nelle "Linee Guida" ed i relativi allegati, approvate e richiamate dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 691/2011, relativamente alla parte in cui è stato stabilito che le procedure di accesso alle prestazioni di riabilitazione residenziale e semiresidenziale operino anche nei confronti delle strutture private accreditate ad erogare prestazioni di riabilitazione ex art. 26, L.R. 833/1978, e nella parte in cui è stata affidata ad un'apposita Commissione di Valutazione la preventiva valutazione del fabbisogno riabilitativo; nonché di ogni altro atto ulteriore, presupposto, connesso o successivo, ivi compreso ogni atto con cui la ASL ha dato applicazione alla deliberazione di Giunta Regionale n. 691/2011 anche nei confronti delle strutture private accreditate ad erogare prestazioni di riabilitazione ex art. 26, L.R. 833/1978;

Il TAR adito con ordinanza n. 100/2014, pronunciata nella camera di consiglio del 13/2/2014, ha accolto l'istanza cautelare;

In data 25/3/2014 la ASL Bari ha notificato ricorso in appello innanzi al Consiglio di Stato avverso la ordinanza del TAR Puglia sede di Bari n. 100/2014;

Con deliberazione n. 1095 del 4/6/2014 la Giunta Regionale ha deliberato di costituirsi innanzi al Consiglio di Stato nel predetto giudizio cautelare a mezzo dell'avv. Filippo Panizzolo;

Il Consiglio di Stato con ordinanza n. 1874/14, pronunciata nella Camera di Consiglio del giorno 8/6/2014, riformando l'impugnata pronuncia del TAR Puglia sede di Bari, ha accolto l'appello proposto dalla ASL di Bari e, per l'effetto, ha respinto l'invocata istanza cautelare in primo grado;

Il Presidente della G.R., atteso quanto già rappresentato dal Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica con nota prot. AOO/151/2092 del 4/3/2014 e stante l'esito favorevole della fase cautelare, ha ravvisato la necessità di costituirsi anche nel merito del giudizio di che trattasi innanzi al TAR Puglia sede di Bari (R.G. 69/14) e con proprio provvedimento del 4 giugno 2014, salvo ratifica della G.R., ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Filippo Panizzolo (codice U.P.B. 1.3.1.);

Si dà atto che il mandato all'Avv. Filippo Panizzolo è stato conferito per un importo predefinito pari ad € 3.780,00 oltre IVA e CAP, il tutto come determinato nella convenzione tra il professionista e l'avvocato

coordinatore, sottoscritta in data 4/6/2014.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere al giudizio di che trattasi.

(Valore della causa: indeterminabile; Settore di spesa: Sanità).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n.28/2001 e s.m.ii.

- La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 4.796,06, è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:
- € 3.780,00 (imponibile), € 864,86 (IVA), € 151,20 (CAP) per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato.
- L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 1.438,81, IVA e CAP inclusi.
- All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.
- "Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011)"

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della l.r. n.7/97, art.4- comma IV- lett.K e della delibera di G.R.n.3261 del 28/7/98.

## LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento, titolare di Alta Professionalità, e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

## DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di costituirsi nel giudizio di che trattasi innanzi al TAR Puglia sede di Bari a mezzo dell'avv. Filippo Panizzolo;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola